

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO SITO IN AREA PEEP DI VIA CALANCI N. 10, PROPRIETA' ALBANO ROSARIA.

Nr. Progr. **152**
Data **16/12/2014**
Seduta NR. **45**
Titolo **4**
Classe **9**
Sottoclasse **4**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** questo giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:30** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. **VERONESI GIAMPIERO** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO SITO IN AREA PEEP DI VIA CALANCHI N. 10, PROPRIETA' ALBANO ROSARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26.05.2005 con la quale si è provveduto a modificare il Regolamento Comunale per il riconvenzionamento delle aree P.E.E.P. che contempla le procedure finalizzate alla cessione in proprietà delle aree edificate ai sensi della Legge n. 865/1971;

Dato atto che la Signora Albano Rosaria con lettera depositata in data 06.04.2013 al Prot. n. 6938 ha chiesto la determinazione del prezzo massimo di cessione dell'appartamento nel quale risiede realizzato su area edificata ai sensi della Legge n. 865/1971 gravato da diritto di superficie;

Riscontrato che la richiedente risulta titolare del Diritto di proprietà Superficiaria di un appartamento e della relativa autorimessa siti in Via Calanchi n. 12 realizzati in attuazione della Legge n. 865/1971 su area ceduta in Diritto di Superficie per la quale è stata accettata la convenzione a rogito Notaio C.A. Forestieri in data 16 giugno 1981 Rep. 47705/11.128 registrato a Bologna in data 2 luglio 1981 con n. 15011;

Visti:

- il prezzo massimo di vendita di unità immobiliare e delle sue pertinenze, parte di edificio inserito nelle aree PEEP, sito in Via Calanchi n. 12 redatto dall'Ufficio Tecnico e trasmesso con Prot. n. 11574 del 11.06.2013;
- la richiesta depositata al Prot. n. 21278 del 11.10.2014 ai sensi dell'art. 8 della suddetta Convenzione, finalizzata a richiedere a questa Amministrazione la rinuncia al previsto Diritto di Prelazione per l'acquisto dell'immobile;

Considerato che non è previsto alcun Capitolo di Bilancio finalizzato al riconoscimento del Valore così come previsto dalla Convenzione nel caso in cui ci si voglia avvalere del Diritto di Prelazione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di non avvalersi del Diritto di Prelazione relativo all'acquisto dell'appartamento (o parte di esso) e delle sue pertinenze sito in Via Calanchi n. 12 della richiedente Signora Albano Rosaria dei beni in premessa descritti;
- 2) Di dare atto che il Direttore dell'Area competente compia gli atti successivi a rendere noto alla richiedente la delibera in oggetto;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE fra il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA e la
Cooperativa Edificatrice S.Gioacchino-Società Cooperativa a
responsabilità limitata ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1971
n.865 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

N.ro 47705 di rep. N.ro 11128 di racc.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1981, millenovecentottantuno, addì 16 (sedici)

del mese di giugno.

In Bologna, nel mio Studio in Piazza San Domenico n.9.

Innanzi a me dr.Cesare Alberto Forestieri, Notaio iscritto presso il

Collegio Notarile di Bologna, con residenza in Bologna, sono presenti

I signori:

-PASQUINI GIANCARLO, nato a Bologna il 6 Luglio 1946 domiciliato
per la carica in Anzola dell'Emilia presso la residenza Comunale

-IREBBI ROMANO, nato ad Anzola dell'Emilia il 31/12/1926 domici-
liato per la carica in Anzola dell'Emilia via Goldoni n.24,

Personae della cui identità io Notaio sono certo, le quali fra loro
concordi e col mio assenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni al
presente atto.

SI PREMETTE

-che il signor Giancarlo Pasquini interviene nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Anzola dell'Emilia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 29.12.1980 n.270 controllata dal Comitato di

REGISTRATO A BOLOGNA

ATTI Pubblici

Il 2-7-1981

N° 12039

L. 82.000

IL DIRETTORE

Fto Dr. Federico

Regione Emilia

Romagna Comitato
di Controllo

Sezione Autonoma

Provinciale di Bologna

Provincia

29947

Controllata senza
riferimenti ai sensi
della Legge

10/2/1953 n. 62

in vigore

21 Luglio 1981

Il Sindaco, in base ad accertate cause di forza maggiore, provvederà a prorogare il predetto termine di domanda degli interessati.

L'Amministrazione comunale ha facoltà, in base ad accertate cause di forza maggiore, di concedere nuovo termine per l'ultimazione dei lavori su domanda degli interessati. La concessione del nuovo termine è esclusa in ogni caso se la relativa richiesta è inoltrata dopo mesi sei (6) dalla scadenza del termine originario.

ART.8

LIMITI DI POTERI DI DISPOSIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA

Senza la preventiva autorizzazione del Comune concedente non è consentita la vendita né totale né parziale dei diritti di superficie. E' del pari esclusa la possibilità di alienare immobili parzialmente costruiti.

La vendita degli alloggi è consentita solo ad avvenuta ultimazione dei lavori degli stessi, pur essendo consentito prima, la stipulazione di atti preliminari.

Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di comunicazioni di cessione il Comune ha possibilità di esercitare, in ordine a ogni proposta di cessione successiva alla prima, il diritto di prelazione, che eventualmente potrà essere devoluto al I.A.C.P. o alle Cooperative a proprietà indivisa.

Entro 60 giorni dall'esercizio del diritto di prelazione che può formalizzarsi anche con semplice lettera a firma del Sindaco o suo delegato, l'Amministrazione è vincolata a mettersi in condizioni di

10

~~poter stipulare, a semplice richiesta della controparte, il contratto di trasferimento.~~

~~I diritti di superficie concessi sulla area e gli immobili su di esse realizzati, oggetto della presente convenzione, potranno essere ipotecati solo a garanzia di mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili stessi ovvero a garanzia del pagamento di eventuali imposte di successione purché pertinenti gli immobili in questione.~~

~~Sugli immobili oggetto di proprietà superficiale non è consentito la costituzione di diritti reali di godimento nascenti da atti inter vivos, fatta eccezione per atti intercorrenti fra parenti entro il secondo grado. E' del pari esclusa la possibilità anche per i conduttori di darli in comodato.~~

~~Senza la preventiva autorizzazione del Comune non è consentito utilizzare gli alloggi per usi diversi da quelli abitativi.~~

~~Le limitazioni di cui ai precedenti commi vigono per un periodo di anni corrispondenti a quelli di durata del mutuo agevolato o, comunque, non inferiore a venti anni.~~

ART.9

REQUISITI DEGLI UTENTI DEGLI ALLOGGI

~~Tutti gli alloggi realizzati debbono essere alienati, assegnati o locati dal concessionario o dai suoi aventi causa, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la assegnazione di alloggi economici e popolari, con priorità per coloro che all'atto della stipula della presente convenzione, o se antecedente~~

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **152** del **16/12/2014**

AREA TECNICA

OGGETTO

RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO SITO IN AREA PEEP DI VIA CALANCHI N. 10, PROPRIETA' ALBANO ROSARIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 09/12/2014 PREMI ANGELO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 152 DEL 16/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/12/2014